Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVI | **Roma — Sabato, 11 luglio 1925** | **Numero 159**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1400.

LEGGE 25 giugno 1925, n. 1135.

Costituzione in Comune autonomo della frazione Cascinette d'Ivrea del comune di Chiaverano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione Cascinette d'Ivrea è distaccata dal comune di Chiaverano ed è costituita in Comune autonomo.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a dare le disposizioni per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1401.

LEGGE 25 giugno 1925, n. 1136.

Costituzione in Comune autonomo della frazione Sant'Antonio Abate del comune di Lettere.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La frazione di Sant'Antonio Abate è staccata dal comune di Lettere in provincia di Napoli e costituita in Comune autonomo.

Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 25 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1402.

LEGGE 21 giugno 1925, n. 1137.

Conversione in legge del R. decreto 1° maggio 1924, n. 771, che reca modificazioni al R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, relativo alle riscossioni per conto di terzi, rimborso somme anticipate per eventuali protesti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 1° maggio 1924, n. 771, che reca modificazioni al R. decreto 24 dicembre 1899, numero 501, relativo alle riscossioni per conto di terzi, rimborso somme anticipate per eventuali protesti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1403.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 maggio 1925, n. 1140.

Istituzione, presso il Ministero dell'economia nazionale, dell'Ispettorato generale della pesca.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 6 settembre e 14 ottobre 1923, n. 2125 e n. 2286, concernenti la costituzione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi del Ministero dell'economia nazionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la marina, e con i Ministri per le finanze e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nel Ministero dell'economia nazionale è istituito un Ispettorato generale della pesca, composto di una divisione amministrativa e di un ufficio tecnico, che tratterà le seguenti materie:

Leggi e regolamenti sulla pesca - Diritti esclusivi di pesca - Polizia della pesca - Sussidi ed incoraggiamenti all'industria della pesca - Credito peschereccio - Cooperative fra i pescatori e loro consorzi - Amministrazione degli uffici provinciali - Convenzioni internazionali - Comitato consultivo e Comitato permanente della pesca Rapporti con le altre Amministrazioni - Pubblicazioni sulla pesca;

Ripopolamenti delle acque pubbliche - Esame dei capitolati di concessione e di affitto delle acque demaniali - In-

dagini sulle acque nei riguardi della piscicoltura e della pesca - Sorveglianza tecnica degli stabilimenti ittiogenici e incubatori - Squadriglia sperimentale di pesca - Crociere e campagne di pesca - Decreti per la pesca meccanica - Controllo dei mercati - Trasporto del pesce - Ricerche statistiche sull'industria della pesca - Industrie sussidiarie - Rapporti col Comitato talassografico - Istruzione professionale dei pescatori.

Art. 2.

L'Ispettorato generale della pesca sarà diretto da un ispettore generale, od invece da un ispettore superiore, del ruolo dell'Ispettorato dell'agricoltura.

Art. 3.

L'Ispettorato generale della pesca potrà avvalersi, per il raggiungimento degli scopi prefissi dal suo ordinamento, delle Capitanerie di porto e degli uffici dipendenti, nonchè dei Regi uffici delle dogane.

Art. 4.

Presso l'Ispettorato generale della pesca è mantenuto il Comitato consultivo per la pesca, istituito col R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700, che sarà composto e funzionerà in base alle norme stabilite negli articoli seguenti.

Art. 5.

Il Comitato consultivo della pesca è composto di 8 membri elettivi e 11 membri di diritto, oltre il presidente. I membri elettivi sono scelti fra esperti di pesca e nominati con decreto Ministeriale.

Sono membri di diritto:

a) il direttore generale dell'agricoltura;

b) il direttore generale del commercio e della politica economica;

c) il capo dell'Ispettorato generale della pesca;

d) un rappresentante della Direzione generale delle Ferrovie dello Stato;

e) un rappresentante della Direzione generale della marina mercantile;

f) un rappresentante della Direzione generale del demanio e tasse;

g) un rappresentante della Direzione generale da cui dipendono i servizi delle bonifiche, nel Ministero dei lavori pubblici;

h) un rappresentante della Direzione generale della sanità;

i) un rappresentante dell'ufficio dal quale dipendono i servizi della pesca nel Ministero delle colonie;

l) il direttore dell'Istituto idrografico della Regia marina;

m) il segretario del Comitato talassografico italiano.

I membri elettivi durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.

Art. 6.

Il Comitato è presieduto dal Sottosegretario di Stato preposto ai servizi dell'agricoltura nel Ministero dell'economia nazionale e si elegge nel proprio seno un vice-presidente.

Il segretario del Comitato è scelto fra i funzionari di concetto addetti all'Ispettorato generale della pesca.

Art. 7.

Al Comitato sono devolute, in via consultiva, le attribuzioni spettanti alla Commissione consultiva ed al Comitato permanente per la pesca, di cui al R. decreto 27 ottobre 1911, n. 1207, nonchè al Comitato interministeriale, per la pesca, di cui all'art. 34 della legge 24 marzo 1921, n. 312. Esso, inoltre, potrà essere chiamato a dare parere su ogni altra questione attinente alla pesca, che il Ministro per l'economia nazionale creda di sottoporre al suo esame.

Al Comitato saranno pure affidati i lavori per il coordinamento in testo unico delle disposizioni del presente decreto con quelle della legge 24 marzo 1921, n. 312, e delle leggi e dei decreti citati all'art. 42, comma *A*, della legge stessa, e con ogni altra disposizione concernente la pesca anche nei riguardi della legislazione sulla pesca che vigeva nella Venezia Giulia e nelle Colonie.

Art. 8.

Il Ministro per l'economia nazionale ha facoltà, d'intesa con quello per le finanze, di fare intervenire alle sedute del Comitato, funzionari dello Stato, privati studiosi ed esperti, quando lo ritenga utile in rapporto agli argomenti da trattare.

Alle suddette persone spetteranno solo le indennità di missione per il caso non siano residenti a Roma, e nella misura da stabilirsi, per coloro che non siano funzionari dello Stato, di comune intesa fra i Ministri per l'economia nazionale, e per le finanze.

Art. 9.

Il Comitato si raduna in sessione ordinaria almeno due volte l'anno e in sessione straordinaria quando lo reputerà opportuno il Ministro per l'economia nazionale, ed il presidente del Comitato stesso.

Art. 10.

Negli intervalli fra le sessioni, il Comitato è sostituito, per le questioni urgenti e per ogni altra, inerente all'attuazione delle sue deliberazioni, dal Comitato permanente, composto dal Sottosegretario di Stato su nominato, che lo presiede, dai membri del Comitato consultivo di cui alle lettere *c*), *e*), *i*) ed *l*), o dai loro delegati, e da un membro da scegliersi fra quelli elettivi del Comitato consultivo.

Art. 11.

Oltre alle funzioni di cui all'articolo precedente sarà affidato al Comitato permanente il compito di coordinare la pratica attuazione dei provvedimenti di competenza delle singole Amministrazioni.

Art. 12.

Nell'assenza del presidente, il Comitato permanente sarà presieduto da uno dei suoi membri, designato dal presidente medesimo.

Il segretario del Comitato consultivo, funziona anche da segretario del Comitato permanente.

Art. 13.

Le sedute del Comitato consultivo e del Comitato permanente sono valide purchè intervenga la metà più uno dei componenti ciascun Comitato, e le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta di voti degli intervenuti.

Art. 14.

Per il funzionamento dei servizi affidati all'Ispettorato generale della pesca, oltre agli stanziamenti previsti dagli ar-

ticoli 38 e 39 della legge 24 marzo 1921, n. 312, è istituito nel bilancio di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio 1924-1925 e successivi, un capitolo per le spese di vigilanza sulla pesca, con lo stanziamento di L. 500,000.

Lo stanziamento di cui al capitolo 67, esercizio 1924-25, del bilancio suddetto, e successivi, per l'insegnamento professionale della pesca, indagini, studi e pubblicazioni, è aumentato di L. 300,000.

Art. 15.

La tassa di licenza a carico dei pescatori dilettanti, per la pesca fluviale e lacuale (art. 20 della legge 24 marzo 1921, n. 312 e n. 20, lettera *b*) cap. IV della tabella *A* annessa al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279) è aumentata di L. 5.

Art. 16.

In dipendenza della istituzione dell'Ispettorato generale della pesca, è soppressa, presso la Direzione generale dell'agricoltura, l'attuale Divisione caccia e pesca, ed i servizi della caccia, facenti parte di tale divisione, sono attribuiti alla Divisione servizi zootecnici della Direzione generale medesima.

Art. 17.

L'Ispettorato generale del bonificamento e credito agrario, di cui al R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125, è soppresso, ed i servizi relativi, finora non attribuiti all'Ispettorato generale del credito e delle assicurazioni private, sono attribuiti alla Direzione generale dell'agricoltura, nella attuale formazione di una divisione e di un ufficio tecnico.

Art. 18.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto, che andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA — DE' STEFANI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 10 luglio 1925.
Atti del Governo, registro 238, *foglio* 85. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1404.

REGIO DECRETO 12 marzo 1925, n. **1098**.

Modificazioni al regolamento per la tassa di soggiorno nel comune di Stresa.

N. 1098. R. decreto 12 marzo 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene omologata, con effetto limitato all'esercizio 1924, la deliberazione d'urgenza della Giunta municipale di Stresa del 24 maggio 1924, portante modificazioni al regolamento per la tassa di soggiorno.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1405.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. **1100**.

Erezione in Ente morale dell'Opera pia Giovambattista e Rosa nata Bellissima coniugi Magliani, in Dolcedo.

N. 1100. R. decreto 24 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Opera pia Giovambattista e Rosa nata Bellissima coniugi Magliani in Dolcedo, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1406.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. **1101**.

Erezione in Ente morale della Società « Al soccorso dei bimbi », in Genova.

N. 1101. R. decreto 24 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretta in Ente morale la Società « Al soccorso dei bimbi », in Genova, ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1407.

REGIO DECRETO 10 maggio 1925, n. **1103**.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Virginio Berta della frazione Casabianca del comune di Verolengo.

N. 1103. R. decreto 10 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile Virginio Berta della frazione Casabianca del comune di Verolengo, viene eretto in Ente morale con amministrazione autonoma, ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1408.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. **1106**.

Erezione in Ente morale della Fondazione Moritaggio Moresca, in Uggiano la Chiesa.

N. 1106. R. decreto 24 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Fondazione Moritaggio Moresca di Uggiano la Chiesa viene eretta in Ente morale sotto l'amministrazione della locale Congregazione di carità.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1409.

REGIO DECRETO 24 maggio 1925, n. **1107**.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile Leopoldo Siano di Passiano, in Cava dei Tirreni.

N. 1107. R. decreto 24 maggio 1925, col quale, su proposta del Ministro per l'interno, l'asilo infantile Leopoldo Siano di Passiano, in Cava dei Tirreni, viene eretto in Ente morale ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1925.

Numero di pubblicazione 1410.

REGIO DECRETO 28 maggio 1925, n. 1109.

Erezione in Ente morale dell'Asilo infantile delle frazioni Bosio, Spessa e Serra del comune di Parodi Ligure.

N. 1109. R. decreto 28 maggio 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Asilo infantile delle frazioni Bosio, Spessa e Serra del comune di Parodi Ligure, viene eretto in Ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 luglio 1925.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Volzana e Cernizza Goriziana (Udine), di Pimonte (Napoli), di Pollina (Palermo), di Maierato e Vallelonga (Catanzaro), di Acquaviva Platani (Caltanissetta) e di Falerone (Ascoli Piceno).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 14 maggio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Volzana, in provincia di Udine.

MAESTA',

Un'inchiesta eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Volzana ha accertato il deplorevole disordine degli uffici comunali, il completo abbandono dei servizi pubblici, la critica situazione finanziaria dell'Ente, gravissime irregolarità e abusi particolarmente nella gestione del servizio di cassa.

Il Prefetto, in vista del vivo fermento determinatosi a causa di tale stato di cose nella popolazione, ha dovuto far luogo alla sospensione del Consiglio comunale, affidando la provvisoria amministrazione dell'Ente ad un suo Commissario. E poichè le persistenti particolari condizioni di ambiente non consentirebbero, senza pericolo di perturbamenti, la riammissione in carica della rappresentanza elettiva, si rende indispensabile addivenire allo scioglimento di questa, al che provvede appunto lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Volzana, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Domenico Peteln è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 28 maggio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cernizza Goriziana, in provincia di Udine.

MAESTA',

L'azione partigiana ed improvvida svolta dall'Amministrazione comunale di Cernizza Goriziana ha disorganizzato la civica azienda, e determinato nella popolazione, accentuando le animosità e i contrasti fra i partiti, un vivo fermento. Il Prefetto, in vista della tensione degli animi, che costituiva un grave pericolo per il mantenimento dell'ordine pubblico, ha dovuto sospendere la rappresentanza elettiva e affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

E poichè le persistenti particolari condizioni di ambiente non consentirebbero, senza pericolo di perturbamenti, di far luogo alla riammissione in carica dell'Amministrazione, si rende indispensabile addivenire allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio; al che provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cernizza Goriziana, in provincia di Udine, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Luigi Lipovz è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 24 maggio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pimonte, in provincia di Napoli.

MAESTA',

Insanabili dissensi, manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Pimonte, hanno determinato la paralisi della vita municipale, per cui il Prefetto, anche in vista del profondo fermento provocato da tale situazione nell'ambiente locale, ha do-

vuto affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

La reintegrazione in carica della rappresentanza elettiva, date le profonde divergenze fra i partiti locali, non eliminate nemmeno dall'opera conciliativa svolta dall'autorità politica locale, non potrebbe avvenire senza grave pericolo per l'ordine pubblico.

E poichè, d'altro canto, la necessità di provvedere con adeguati mezzi alla riorganizzazione della civica azienda — che recenti accertamenti hanno riscontrato in grave disordine —, richiede più radicali misure, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pimonte, in provincia di Napoli, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Pietro Melodia è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 28 maggio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pollina, in provincia di Palermo.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Pollina, sorta dalle elezioni del 1920, ha svolto, come è stato accertato da una recente inchiesta, un'azione deficiente ed irregolare, che ha condotto la civica azienda ad uno stato di profondo disordine e di gravissimo dissesto finanziario. La insufficiente imposizione dei tributi locali e la mancata realizzazione di entrate straordinarie previste per il pareggio del bilancio hanno determinato un rilevante disavanzo di amministrazione, mentre al pagamento dei più urgenti debiti si fa fronte distraendo gli esigui stanziamenti per il funzionamento dei pubblici servizi. Questi, e particolarmente quelli relativi all'igiene e alla sanità, si trovano in completo abbandono; in deplorevole disordine gli uffici; neglette le più importanti questioni, che interessano il Comune.

Tale situazione, aggravata dallo stentato funzionamento del l'Amministrazione, a seguito dei dissensi manifestatisi in seno alla stessa, che hanno determinato le dimissioni di sette consiglieri sui quindici assegnati al Comune, ha provocato nell'ambiente locale un vivo malcontento, che ha raggiunto ora il carattere di decisa ostilità contro gli amministratori, con grave pericolo di perturbamenti.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di provvedere con adeguati mezzi al riordinamento della civica azienda, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pollina, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Eduardo Rotigliano è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 1° maggio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Maierato, in provincia di Catanzaro.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Maierato, come è stato accertato da una recente inchiesta, che ha confermato le risultanze di precedenti accertamenti già contestate agli amministratori e da questi non esaurientemente giustificate, ha svolto una azione deficiente ed irregolare, che ha gravemente disorganizzato la civica azienda. Gli uffici comunali si trovano in disordine, in abbandono i servizi pubblici, le finanze in grave dissesto.

Inoltre, gli interessi e i beni del Comune non sono tutelati, e irregolarità ed abusi si verificano nella gestione del dazio e in quella dei servizi di tesoreria ed esattoria.

L'Amministrazione stessa trovasi, d'altro canto, nell'impossibilità di funzionare, giacchè, mentre dieci consiglieri, sui venti assegnati per legge al Comune, hanno rassegnato le dimissioni, altri quattro si astengono abitualmente dall'intervenire alle sedute.

In tali condizioni, e poichè lo stato di viva eccitazione determinatosi nell'ambiente locale contro gli amministratori, con pericolo di perturbamenti dell'ordine pubblico, non consente di far luogo alla convocazione dei comizi per la integrazione della rappresentanza elettiva a sensi dell'art. 280 della legge comunale e provinciale, mentre la necessità di riordinare la civica

azienda richiede eccezionali misure, ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Maierato, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Cesario Giuseppe è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 16 aprile 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Vallelonga, in provincia di Catanzaro.

MAESTA'

L'Amministrazione comunale di Vallelonga, ridotta, per dimissioni ed altre cause, a sei consiglieri sui quindici assegnati per legge al Comune, trovasi nell'impossibilità di funzionare, per cui il Prefetto ha dovuto affidare la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario.

Poichè le anormali condizioni dello spirito pubblico locale non consentono di far luogo alla sollecita convocazione dei comizi per la integrazione della rappresentanza elettiva, mentre, d'altro canto, occorre munire l'amministratore straordinario di più ampi poteri, che gli consentano di provvedere, con adeguati mezzi, al riordinamento della civica azienda, riscontrata da una recente inchiesta in grave disordine, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Vallelonga, in provincia di Catanzaro, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Giuseppe De Vita è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 28 maggio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Acquaviva Platani, in provincia di Caltanissetta.

MAESTA',

L'azione deficiente e partigiana svolta dall'Amministrazione comunale di Acquaviva Platani, come è stato accertato da una recente inchiesta, le cui risultanze, a seguito della fattane contestazione, non sono state dal Consiglio esaurientemente giustificate, ha gravemente disorganizzato la civica azienda.

Gli uffici comunali, e particolarmente quelli dello stato civile, e i relativi registri, sono in completo disordine; i tributi locali non vengono riscossi, o sono esatti con grande ritardo, ciò che ha pregiudicato le finanze del Comune e ne ha reso critica la situazione di cassa. Inoltre i conti dal 1914 non sono stati deliberati, e gravi irregolarità e abusi sono stati rilevati nella spedizione dei mandati, nella esecuzione dei pagamenti, nella gestione della tesoreria, nella esecuzione di lavori vari.

Tale situazione, aggravata dalle dimissioni di sei consiglieri sui quindici assegnati al Comune a seguito dei dissensi determinatisi in seno all'Amministrazione, ha provocato nell'ambiente locale un vivo malcontento, che ha raggiunto ora il carattere di decisa ostilità contro gli amministratori con minaccia di perturbamenti dell'ordine pubblico, e che, per la persistente tensione degli animi, neppur renderebbe possibile la convocazione dei comizi elettorali per far luogo alla integrazione della rappresentanza elettiva.

Anche ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di porre riparo con adeguati mezzi al disordine della civica azienda, rendono pertanto indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario; ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Acquaviva Platani, in provincia di Caltanissetta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Bianco Rosso Rodolfo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 4 giugno 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Falerone, in provincia di Ascoli Piceno.

MAESTA',

Insanabili dissensi e contrasti manifestatisi in seno all'Amministrazione comunale di Falerone, sorta dalle elezioni del 1923, ne hanno reso anormale il funzionamento ed hanno avuto profonda ripercussione nell'ambiente locale, determinando nella popolazione un vivo fermento, che ha già dato luogo a manifestazioni di violenza e a conflitti fra le opposte parti.

In tale situazione, ad evitare e a prevenire le più gravi conseguenze, che la persistente tensione degli animi minaccia, appare indispensabile, per i cennati motivi di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale e la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Falerone, in provincia di Ascoli Piceno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Scaparro comm. Giuseppe è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al predetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

REGIO DECRETO 5 luglio 1925.

Revoca e nomina di agente di cambio per la Borsa di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, sul riordinamento delle Borse;

Veduti i decreti Ministeriali 9 e 20 marzo e 23 aprile 1925, coi quali furono stabiliti, a norma dell'art. 9 del decreto-legge suddetto, il numero degli agenti di cambio e la cauzione che ciascuno di essi deve prestare per le Borse di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia;

Visto il Nostro decreto in data 9 giugno 1925, col quale, fra gli altri, venne nominato agente di cambio della Borsa di Roma il signor Pizzi Riccardo;

Considerato che il predetto signor Pizzi con sua istanza in data 23 giugno 1925 rinuncia a tale nomina, preferendo di continuare il proprio esercizio professionale nel ruolo degli agenti in soprannumero;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' revocata la nomina del signor Pizzi Riccardo ad agente di cambio della Borsa di Roma, ed in sua sostituzione è nominato il signor Jacchia Alberto.

Art. 2.

Agli effetti della costituzione della cauzione la nomina del predetto agente di cambio decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I Ministri proponenti sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI — NAVA.

DECRETO MINISTERIALE 7 luglio 1925.

Nuovo denaturante per l'alcool metilico destinato alla preparazione della formaldeide.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 1, ultimo comma, del testo unico di leggi sugli spiriti, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924;

Visto il R. decreto 22 gennaio 1914, n. 63, concernente l'agevolezza consentita all'alcool metilico impiegato nella preparazione della formaldeide;

Sentito il Laboratorio chimico centrale delle dogane ed imposte indirette;

Determina:

1° L'alcool metilico puro destinato alla fabbricazione della formaldeide potrà anche in luogo di uno dei denaturanti speciali di cui ai decreti Ministeriali 27 febbraio 1914 e

5 agosto 1924, essere adulterato con litri 1,5 di formalina al 40 % in volume per ogni ettolitro di alcool metilico da denaturare.

2° La formalina sarà fornita dalla ditta e previamente verificata dal competente Laboratorio chimico delle dogane ed imposte indirette.

3° L'ufficio tecnico di finanza, nella cui circoscrizione si trovino stabilimenti per la preparazione della formaldeide, provvederà al riscontro sia dei residui ottenuti dalla rettificazione della formalina, sia dei prodotti intermedi ricavati per successive distillazioni.

4° L'alcool metilico di ricupero di gradazione da 98° a 99°, prima di rientrare in lavorazione, sarà addizionato coll'1 % di formalina al 40 % in volume.

Roma, addì 7 luglio 1925.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DECRETO COMMISSARIALE 11 giugno 1925.

Approvazione delle tabelle per la composizione della razione viveri per i militari della Regia aeronautica, delle tariffe dei prezzi dei generi alimentari e dell'assegno per la razione in contanti.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Commissariale in data 22 gennaio 1924, col quale furono approvate e rese esecutive le tabelle della composizione della razione viveri per i militari della Regia aeronautica; nonchè le tariffe dei prezzi dei generi alimentari da conteggiarsi nei prelevamenti autorizzati dai magazzini ed infine l'assegno per la razione in contanti;

Visto il decreto Commissariale in data 30 giugno 1924;

Visto il decreto Commissariale 6 febbraio 1925;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate e rese esecutive le qui unite tabelle della composizione della razione viveri per i militari della Regia aeronautica con decorrenza dal 1° luglio 1925.

Sono approvate altresì le unite norme per il miglioramento vitto ed economia viveri.

Art. 2.

I prezzi per la contabilizzazione dei generi e per la liquidazione dei prelevamenti autorizzati dai magazzini, sono, a decorrere dal 1° luglio 1925, quelli profferti dall'unita tariffa.

Art. 3.

L'assegno per la razione in contanti è determinato dalle avvertenze che fanno seguito alle tabelle.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 giugno 1925.

Il Sottosegretario di Stato: A. BONZANI.

Tabella A. ALLEGATO 1.

Composizione della razione viveri in natura ai militari appartenenti alla Regia aeronautica.

QUALITÀ DEI GENERI	Specie di unità	PORZIONI ALIMENTARI Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica	Quantità dei generi in kg. e litri	Prezzo per ogni kg. o litro con dazio (a)	Importo	NOTE
Aceto	cl.	—	—	—	—	2	—	—	0.02	1.04	0.02	
Biscotto	gr.	60	60	60	60	60	60	60	0.420	2.75	1.16	
Caffè crudo (f)	»	10	10	10	10	10	10	10	0.070	26.40	1.84	
Carne fresca o congelata	»	250	250	250	250	—	250	250	1.500	9.50	14.25	
Fagiuoli	»	100	—	—	—	140	—	100	0.340	2.85	0.96	
Formaggio pecorino	»	—	10	—	10	20	—	10	0.050	15.45	0.77	
Olio commestibile (b)	»	20	20	20	20	36	20	20	0.156	9.70	1.51	
Pane	»	500	500	500	500	500	500	500	3.500	2.10	7.35	
Pasta da minestra	»	—	200	120	200	150	—	200	0.870	2.85	2.47	
Riso (d)	»	120	—	—	—	—	150	—	0.270	2.45	0.66	
Sale	»	15	15	15	15	15	15	15	0.105	0.47	0.05	
Tonno all'olio (c)	»	—	—	—	—	50	—	—	0.050	22.85	1.14	
Vino a 12°	cl.	20	20	20	20	20	20	20	1.400	1.40	1.96	
Zucchero nazionale	gr.	15	15	15	15	15	15	15	0.105	7.30	0.76	
Importo di 7 razioni . . . L.											34.90	
» » 1 razione . . . »											5.00 (e)	

(a) L'importo del dazio è rappresentato dalla media dei dazi delle singole sedi.

(b) Il lardo si potrà distribuire in concorso con l'olio, quando ciò è consentito dalla preparazione dei pasti, nella equivalente quantità stabilita dalla tabella.

(c) Distribuendosi baccalà in luogo di tonno la razione individuale è di gr. 75 di baccalà secco. Distribuendosi salmone in scatola da gr. 450 il contenuto di una scatola sarà ripartito fra 4 persone.

(d) Si consente la sostituzione della pasta al riso sempre quando i reparti gradiscano tale sostituzione.

(e) La razione che precede va completata con i generi da acquistarsi con l'assegno giornaliero di miglioramento vitto destinato all'aquisto de generi per contorno. condimenti, ecc. (cent. 40 per ogni individuo) e L. 1 (lire una) per gli allievi ed avieri piloti.

(f) Distribuendosi caffè tostato anzichè caffè crudo, la razione di quello è di gr. 8 a persona.

(g) Per gli allievi ed avieri piloti la razione è così modificata: carne gr. 350 in tutti i giorni tranne il venerdì, ripartita in gr. 200 per la mattina e 150 per la sera; formaggio da mangiare gr. 60 in tutti i giorni, vino cl. 25 in tutti i giorni.

COMPOSIZIONE DEI PASTI.

Colazione: Caffè con biscotto.

Lunedì.

Pranzo: Riso e fagiuoli - Carne lessa.
Cena: Carne (gr. 100) e fagiuoli accomodati.

Martedì.

Pranzo: Pasta asciutta - Carne in umido.
Cena: Carne (gr. 100) con contorno.

Mercoledì.

Pranzo: Pasta in brodo - Carne lessa.
Cena: Carne (gr. 100) con contorno.

Giovedì.

Pranzo: Pasta asciutta - Carne in umido.
Cena: Carne con contorno.

Venerdì.

Pranzo: Minestrone al pesto - Tonno, baccalà, stoccafisso o salmone con contorno.
Cena: Fagiuoli in insalata.

Sabato.

Pranzo: Riso in brodo - Carne lessa.
Cena: Carne (gr. 100) con contorno.

Domenica.

Pranzo: Pasta asciutta - Carne in umido.
Cena: Carne (gr. 100) e fagiuoli accomodati.

Tabella B.

Razione speciale per aeronavi da distribuirsi in sostituzione dei ranci.

GENERI	Quantità	NOTE
Biscotto formato speciale	gr. 150	
Carne in conserva	» 110	
Decozione di caffè zuccherata	cl. 33	Preparata con gr. 30 di caffè e gr. 40 di zucchero
Marmellata	gr. 40	

Razione supplementare per aeronavi da distribuirsi durante i voli notturni e che si protraggono oltre la mezzanotte.

GENERI	Quantità	NOTE
Biscotto formato speciale	gr. 150	
Latte sterilizzato	cl. 25	
Decozione di caffè zuccherata	» 33	Preparata con gr. 30 di caffè e gr. 40 di zucchero
Marmellata	gr. 40	

Tabella C.

Razione speciale per velivoli.

Scatole da una razione:

Biscotto speciale gr. 250;
Carne in conserva gr. 220;
Cioccolato gr. 250;
Cognac cl. 10;
Estratto di caffè cl. 5;
Acqua litri 1.

Scatole da 4 razioni:

Biscotto speciale kg. 1;
Carne in conserva gr. 880 (in 4 scatolette);
Cioccolato kg. 1;
Cognac cl. 40;
Estratto di caffè cl. 20;
Acqua litri 4.

ALLEGATO 2.

Avvertenze alle tabelle alimentari.

N. 1. — Oltre che per tutte le destinazioni, la tabella *A* vale anche:

a) per i militari della Regia aeronautica detenuti in attesa di giudizio;

b) per quelli già condannati e detenuti nelle carceri, in attesa di essere tradotti in luoghi di pena, con la esclusione completa del vino.

Ai puniti di prigione di rigore sarà corrisposta la doppia razione pane, fatta eccezione per i giorni di giovedì e domenica, par i giorni festivi a tutti gli effetti civili, feste nazionali e solennità civili e per giorni del 28 marzo e 10 dicembre (anniversario della costituzione della Regia aeronautica e festa della Madonna di Loreto) nei quali riceveranno invece il pasto comune, escluso il vino.

N. 2. — Dovendo eccezionalmente distribuire biscotto per rinnovare i depositi o per altri motivi, la porzione sarà di 540 grammi giornalieri in essi compresi i 60 grammi della colazione (60 grammi di biscotto equivalgono a circa 80 grammi di pane).

N. 3. — Per ogni razione di pane di grammi 500 sono assegnati gr. 410 di farina di frumento di seconda qualità calcolandosi così su un rendimento medio non inferiore al 22 per cento circa, e gr. 6 di sale. Sul peso del pane all'atto della distribuzione è ammessa la tolleranza di gr. 10 per razione in più o in meno

Distribuendosi eccezionalmente biscotto, la razione di gr. 440 si intende prodotta con grammi 473 di farina, il che corrisponde al rendimento normale medio del 93 per cento.

La razione di pane potrà essere ripartita nei due pasti della giornata secondo quanto sarà ritenuto più conveniente dai rispettivi comandi

Qualora nella trasformazione della farina in pane e biscotto, per i reparti che l'adottassero, il rendimento risultasse inferiore alla misura minima sopra stabilita, dovrà ricercarsene ed indicarne le cause con apposito processo verbale.

N. 4. — Quando la razione del pane sia riconosciuta per qualche individuo insufficiente, il Commissariato per l'aeronautica potrà concedere un aumento da determinarsi di volta in volta su proposta dell'ufficiale sanitario, in relazione alla quantità strettamente necessaria ai maggiori bisogni organici dell'individuo.

Comunque però l'aumento non potrà raggiungere il doppio della razione.

N. 5. — La razione del pane agli allievi specialisti ed apprendisti ed agli allievi piloti, è aumentata di un supplemento giornaliero di 150 grammi, tenuto presente che i giovani, trovandosi nel periodo del loro pieno sviluppo, hanno bisogno di una razione più abbondante degli adulti.

N. 6. — Il peso della razione di carne deve intendersi con l'osso, il quale non dovrà mai eccedere il 25 per cento.

N. 7. — Distribuendosi baccalà o stoccafisso in luogo del tonno, la razione individuale è di 75 grammi. Distribuendosi salmone il contenuto di una scatola rappresenta quattro razioni. Qualora il numero

degli individui non corrisponda esattamente ad un multiplo di quattro, saranno distribuite tante scatole sino a raggiungere detto multiplo se la frazione è di due o tre persone; non si distribuirà invece nessuna scatola in più quando tale frazione sia di una persona solamente.

N. 8. — In caso di eventuale deficienza di legumi nei magazzini o sul mercato, essi potranno essere convenientemente sostituiti con patate tenendo presente che in rapporto al differente valore nutritivo, 100 grammi di fagiuoli secchi corrispondono approssimativamente a 250 grammi di patate.

N. 9. — Distribuendosi in casi eccezionali o per disposizione del Commissariato per l'aeronautica, carne in conserva sia bovina che suina, si seguiranno le norme seguenti:

Le scatole fabbricate a cura del Regio esercito, contengono 200 grammi di carne e 20 grammi di brodo concentrato e rappresentano, con 440 grammi di biscotto quanto è normalmente necessario pel vitto di un militare a lavoro moderato cui non siano distribuite altre vivande, costituiscono cioè col biscotto la così detta razione di viveri secchi di riserva. Per conseguenza quando in sostituzione della carne fresca si distribuisce carne in conserva insieme con tutti gli altri generi costituenti la razione alimentare, individuale, allora il contenuto di una scatoletta ha un potere nutritivo eccessivo che occorre ridurre.

Tenuto perciò conto che 200 grammi di carne di bue di media grassezza cotta a lesso, senz'osso, equivalgono a circa 440 grammi della stessa carne cruda senz'osso e a circa 580 grammi con l'osso, vale a dire alla razione pressochè doppia della carne fresca attualmente assegnata ad ogni militare, occorrendo distribuire carne in conserva, una scatoletta di 220 grammi di contenuto sarà sufficiente per due persone.

Qualora il numero degli uomini non sia esattamente un multiplo di due è autorizzata la distribuzione di un numero di scatole pari a detto multiplo.

N. 10. — Il combustibile occorrente per le cucine dei militari conviventi al rancio e per quelle delle mense regolarmente costituite e reparti distaccati alla razione in contanti, nonchè per le cucine delle mense ufficiali *eventualmente* costituite in seguito ad autorizzazione del Commissariato per l'aeronautica, è a carico dello stanziamento viveri.

Se si impiega carbone fossile, spettano 350 grammi di carbone per ogni razione.

Se si impiega legna se ne distribuiscono 1000 grammi a razione per mense fino a 150 uomini; 750 grammi a razione per mense da 151 a 300 uomini e 500 grammi per mense superiori a 500 commensali.

La distribuzione del combustibile è limitata al numero degli individui presenti e partecipanti effettivamente ai ranci ed alle mense.

N. 11. — I vari comandi hanno facoltà di modificare, con acquisti in piazza, la composizione della tabella, dando preavviso ai magazzini di somministrazione, procurando nei riguardi igienici ed alimentari di migliorare la sostanza della razione rendendola più accetta. Converrà quindi di evitare l'acquisto di alimenti eccessivamente nutritivi come salami e carne insaccate in genere, sardine, ecc., e preferire invece patate, verdure fresche, conserva di pomodoro e frutta di buona qualità. L'economia sulla razione di carne non potrà mai essere superiore al 50 per cento.

La facoltà di modificare la razione è poi subordinata alla condizione che con l'acquisto dei generi di sostituzione non sia superato l'importo della razione giornaliera. E però la spesa determinata dalle varianti deve contenersi nei limiti del valore dei generi economizzati calcolando tale valore secondo i prezzi della tabella anzichè secondo quelli dell'annessa tariffa.

Economizzando carne congelata, il valore corrispondente da impiegarsi per l'acquisto di altre derrate sarà quello indicato nella tabella alimentare per la carne fresca con l'osso.

Dalle economie deve escludersi la carne in conserva, la cui distribuzione, quando ordinata, risponde anche alla necessità di assicurare il consumo di quella meno recente di fabbricazione e la rotazione delle scorte. Uguale considerazione valga per il biscotto.

Inoltre dalle sostituzioni dovranno essere esclusi l'aceto, il caffè, il pane, il vino, lo zucchero; nè saranno ammesse sostituzioni di generi della razione disponibili nei magazzini della Regia aeronautica con acquisto di altri generi della stessa qualità da prendersi dal commercio.

Agli acquisti deve procedersi con le norme regolamentari in vigore.

N. 12. — Le mense ufficiali e sottufficiali nonchè i reparti a razione in contanti hanno facoltà di prelevare a pagamento dai magazzini di distribuzione i generi; però la entità del prelevamenti non potrà sorpassare quella stabilita per la razione tipo, sia per la qualità sia per la quantità. Alle mense ufficiali e sottufficiali è consentito di prelevare doppia razione di caffè e di zucchero oltre la quantità spettante come razione normale.

N. 13. — Nessun prelevamento di viveri di cui all'articolo precedente è consentito se non previo pagamento immediato. Alla fine di ogni mese i magazzini distributori rimetteranno al Commissariato per l'aeronautica (Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale) apposito elenco distinguendo le varie mense od Enti ai quali i generi vennero distribuiti. Nel prospetto dovrà altresì indicarsi per ogni autorità il numero medio giornaliero dei commensali.

N. 14. — Nelle cessioni a pagamento alle mense o reparti a razione in contanti si debbono applicare i prezzi della tariffa aumentata del dazio locale e non quelli della tabella alimentare.

N. 15. — Il prezzo di cessione della carne in conserva distribuita ai militari dei reparti ammessi alla razione in contanti, in mancanza di carne fresca, sarà lo stesso portato in tariffa per quest'ultima sempre s'intende per la sola quantità che costituisce la spettanza giornaliera della razione.

N. 16. — Ai militari eventualmente addetti ai forni per cottura del pane nelle giornate di effettiva presenza al lavoro spetta, oltre la porzione ordinaria, una bevanda composta di 10 grammi di caffè e 15 grammi di zucchero.

N. 17. — La indicazione della carne accomodata per la cena (gr. 100 al giorno) sta a rappresentare l'equivalente in contanti che è dato di economizzare dalle rispettive mense per l'acquisto di insalate, verdure per zuppe, legumi da preparare variamente a seconda della stagione, uova, acciughe, sottaceti e quanto altro può occorrere per la confezione del pasto serale ritenuto, più della carne, appropriato alle abitudini frugali della gente.

Si richiama in modo particolare l'attenzione delle autorità preposte alle mense sulla importanza della presente nota. La preparazione del minestrone serale può essere fatta con 90 grammi di pasta ovvero 80 grammi di riso oltre al condimento.

N. 18. — L'assegno di miglioramento vitto per ogni individuo partecipante al rancio od alle mense sottufficiali è fissato in cent. 40 al giorno per tutte le stagioni. Per gli allievi ed avieri piloti è di L. 1 giornaliera.

Tale assegno non deve essere corrisposto alla mano ai singoli militari anche se godano della razione in contanti, quando, per qualsiasi ragione, non partecipino effettivamente al rancio od alle mense.

N. 19. — Per l'esercizio finanziario in corso la razione in contanti per i militari della Regia aeronautica è di L. 5.

Sono autorizzati a fruirla i militari addetti alle mense ufficiali e sottufficiali, gli attendenti e gli ufficiali e tutti gli altri che per ragioni o servizi speciali riconosciuti dall'autorità preposta alla sede non possono partecipare al rancio comune.

La razione in contanti spetta altresì ai sottufficiali:

a) durante le licenze di qualsiasi specie non eccedenti il limite di giorni 60;

b) durante la degenza in luoghi di cura;

c) agli autorizzati a curarsi in famiglia per un periodo di tempo non superiore a tre mesi a decorrere dal giorno in cui l'autorizzazione fu concessa.

Per i ricoverati militari nelle infermerie e per i militari ammessi a vitto speciale, l'importo della suddetta razione è elevato a L. 6.

N. 20. — Le eventuali avarie o perdite di derrate dovranno risultare da verbale circostanziato da compilarsi in unico originale e da trasmettersi al Commissariato per l'aeronautica (Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale) per il relativo esame di approvazione senza la quale non potrà valere come documento di scarico. Per le avarie di carne in conserva od altri generi in conserva gioverà accennare alla data di fabbricazione, alla ditta produttrice, per dedurne se l'avaria è dipendente da cattiva conservazione o da imperfetta preparazione.

N. 21. — I verbali di trasformazione di vino in aceto dovranno anche essere inviati al Commissariato per l'aeronautica (Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale) per la prescritta approvazione.

N. 22. — In periodi di guerra o di grandi esercitazioni, i vari comandi sono autorizzati a far distribuire al personale della Regia aeronautica una razione straordinaria di caffè e di zucchero ed un quarto di razione di pane in più del normale, dandone però conoscenza al Commissariato dell'aeronautica (Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale).

Tali distribuzioni devono essere fatte in natura e non sarà mai consentito il pagamento a mano del relativo ammontare.

In dette circostanze i Comandi aeronautici sono anche autorizzati di apportare alla tabella alimentare quelle modificazioni che riconoscessero utili e necessarie, sia aggiungendo generi speciali, sia stabilendo un pasto supplementare. Anche di tali variazioni occorrerà dare partecipazione alla predetta autorità centrale.

Il Commissariato dell'aeronautica può autorizzare, nelle occasioni di feste o ricorrenze solenni, la corresponsione del doppio assegno di miglioramento vitto e della doppia razione di carne o di vino.

N. 23. — La distribuzione della razione speciale per aeronavi, verrà giustificata con semplice dichiarazione motivata dai Comandi rispettivi.

N. 24. — La razione speciale per velivoli contenuta in scatole di latta ermeticamente chiuse da 1 e da 4 razioni, è distribuita anche essa gratuitamente, ma deve essere consumata nei soli casi di assoluto bisogno, quando cioè gli apparecchi siano costretti ad atterrare o ad ammarrare per eventuali avarie od altre cause, lontano dalle proprie basi e tali soste siano causa di prolungato digiuno.

Come per le razioni per le aeronavi lo scarico si effettuerà su semplice dichiarazione scritta del personale che le ha consumate vistate dai relativi Comandi.

N. 25. — Semestralmente e cioè al 30 giugno e al 31 dicembre presso i magazzini di deposito e somministrazione si effettuerà la ricognizione effettiva delle derrate conservandone i risultati in apposito verbale circostanziato da sottoporsi all'approvazione del Commissariato dell'aeronautica (Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale).

ALLEGATO 3.

Norme per il miglioramento vitto ed economia viveri.

1. — In relazione al n. 18 delle avvertenze che fanno seguito alla tabella alimentare approvata col precedente decreto Commissariale, l'assegno collettivo per miglioramento vitto deve essere conteggiato in ragione di L. 0,40 giornaliere per ogni militare (alla razione in natura ed in contanti) partecipante al rancio od alle mense sottufficiali, e di L. 1 per gli allievi ed avieri piloti.

Tale assegno essendo collettivo deve essere corrisposto sempre al rancio od alla mensa ed in nessun caso ai singoli individui anche se questi, godendo della razione in contanti, non prendano parte ai pasti comuni.

2. — Circa le norme e le modalità di conteggio, di pagamento e di documentazione della spesa per il miglioramento vitto e per l'importo delle economie viveri destinate a modificare la razione normale dell'aviere, si osserveranno le seguenti disposizioni:

Mense sottufficiali.

Il miglioramento vitto per le mense sottufficiali è conteggiato in fondo al foglio assegni insieme alle razioni in contanti ed al trattamento tavola; nel modo indicato nella ricapitolazione allegata.

Il pagamento delle somme risultanti dall'ultima colonna « Somma netta da pagare » è eseguito dal direttore della mensa, che ne rilascia quietanza nell'apposita colonna.

Mensa equipaggio.

3. — Il servizio relativo al miglioramento vitto ed alle economie viveri consentite dall'avvertenza n. 11 della tabella alimentare è affidato ad un ufficiale, designato dal comandante con apposito ordine del giorno.

La direzione, la sorveglianza del suddetto servizio, nonchè la gestione economica, sono devolute al capo del reparto amministrativo e, dove questi non esiste, al comandante o ad un ufficiale da lui delegato.

4. — L'ammontare delle quote, spettanti agli uomini a razione in natura, per miglioramento vitto è pagato all'ufficiale preposto alla gestione economica di tale fondo, contro quietanza apposta sul foglio assegni.

L'asegno miglioramento vitto deve essere erogato esclusivamente per provvedere all'acquisto di verdura, di aromi e di condimenti per il rancio dei militari; nonchè per provvedere, per quanto è possibile, nei giorni di ricorrenze solenni, a generi e bevande in aumento al rancio ordinario.

5. — In conformità delle direttive date dai Comandi, ed in relazione alle norme prescritte dalle avvertenze alla tabella alimentare, i generi componenti la razione ordinaria dell'aviere potranno essere portati in economia e sostituiti con altri da acquistarsi.

I generi economizzati, risultanti dai buoni giornalieri dei viveri, saranno riepilogati mensilmente per quantità e valore, ai prezzi della tabella alimentare, e l'importo, da corrispondersi all'ufficiale incaricato della gestione economica di tale fondo, sarà portato in spesa a carico del capitolo viveri.

Il riepilogo suddetto, debitamente quietanzato dall'ufficiale che ha riscosso l'ammontare, dovrà allegarsi alla contabilità denaro a giustificazione della spesa.

Copia di tale riepilogo sarà unita alla contabilità trimestrale dei viveri.

6. — E' vietato di concedere, anche in via eccezionale, sul fondo del miglioramento vitto ed economie viveri, qualsiasi supplemento al personale od effettuare spese estranee alla alimentazione dell'aviere.

7. — Per le spese inerenti al miglioramento vitto e per gli acquisti dei viveri in sostituzione di quelli economizzati potranno essere concessi al capo ufficio amministrativo, od a chi lo sostituisce, delle adeguate anticipazioni, da liquidarsi alla fine del mese.

Circa le modalità inerenti alle suddette spese si richiama l'attenzione dei Comandi sulla opportunità di affidare gli acquisti giornalieri, sotto la diretta vigilanza degli ufficiali incaricati, a commissioni di bassa forza da rinnovarsi giornalmente, alle quali dovranno darsi istruzioni esatte ed avvertimenti sulla importanza della loro funzione.

8. — L'ufficiale incaricato della gestione economica dei fondi per miglioramento vitto e per economie viveri, potrà servirsi di tali fondi cumulativamente per migliorare il vitto dell'equipaggio o per acquisto dei generi in sostituzione di quelli economizzati. Egli dovrà tenere un registro di introiti e spese per la gestione dei due proventi in parola.

Nel registro stesso saranno portati:

In *introito*:

a) le somme spettanti per assegno di miglioramento, in base alle risultanze del foglio assegni;

b) la somma corrispondente al valore dei generi economizzati e risultante dal riepilogo mensile di cui è cenno all'art. 5.

In *esito*:

Le somme spese a beneficio del rancio, sia per miglioramento vitto che per l'acquisto dei generi in sostituzione di quelli economizzati.

Le registrazioni dovranno essere fatte cronologicamente in base ai documenti giustificativi (fatture, liquidazioni per i viveri prelevati dai magazzini delle sussistenze, ecc.) e dovranno comprendere tutti gli introiti e le spese che sono da riferirsi alla gestione. Il registro verrà chiuso alla fine di ogni mese con dichiarazione di approvazione del comandante. L'eventuale rimanenza di ciascun mese deve essere riportata al mese successivo.

La rimanenza al termine dell'esercizio finanziario non potrà essere riportata in conto nuovo, dovendosi introitare a favore dell'Erario.

9. — Trimestralmente devesi trasmettere al Commissariato per l'aeronautica (Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale) un estratto del registro miglioramento vitto ed economie viveri, corredato da copia delle ricapitolazioni mensili dei generi economizzati e da tutti i documenti originali di spesa.

10. — Nei casi di assunzione o di mutamento delle cariche di comandante o di capo reparto amministrativo dovrà essere fatta consegna regolare del fondo esistente e della contabilità del miglioramento vitto ed economie viveri, e sarà fatta analoga dichiarazione sul registro chiuso in quella data.

11. — In occasione di ispezioni amministrative saranno soggetti a verifica e riscontro i fondi, gli assegni ed il registro del miglioramento vitto e delle economie viveri.

ALLEGATO 4.

Tariffa dei prezzi.

Numero d'ordine di nomenclatura	NOMENCLATURA DEI GENERI	Specie di unità	Prezzo della unità	Variazione nei prezzi ed annotazioni
1 s.	Aceto	ettolitro	80 —	
2 s.	. . . .	—	—	
3 s.	. . . .	—	—	
4 s.	. . . .	—	—	
5 s.	. . . .	—	—	
6 s.	Aringhe salate	numero	—	
7 s.	Aringhe affumicate	»	—	
8 s.	Baccalà secco primario	quintale	600 —	
9 s.	Biscotto	»	275 —	
10 s.	Biscotto speciale	»	350 —	
11 s.	Brodo concentrato in conserva	»	300 —	
12 s.	Detto in boccetta (produzione R. E.)	boccetta	1 —	
13 s.	Burro naturale in scatole	kg.	20 —	
14 s.	Caffè tipo Santos naturale nazionalizzato	quintale	2,600 —	
15 s.	Caffè tipo Santos naturale nazionalizzato fuori dogana	»	—	
16 s.	Carne di bue a peso vivo	»	475 —	
17 s.	Carne di bue macellata	»	950 —	
18 s.	Carne di bue congelata	»	550 —	
19 s.	Carne suina in scatolette di gr. 220.	scatoletta	1.20	
20 s.	Carne bovina in scatolette di gr. 200 e 20 di brodo concentrato (produzione R. E.)	»	1.60	
21 s.	Carne bovina di marche estere in scatolette	»	—	

Numero d'ordine di nomenclatura	NOMENCLATURA DEI GENERI	Specie di unità	Prezzo delle unità	Variazioni nei prezzi ed annotazioni
22 s.	Carbone vegetale	quintale	50 —	
23 s.	Ceci	»	210 —	
24 s.	Cioccolato	»	1,300 —	
25 s.	Cognac	litro	18 —	
26 s.	Conserva di pomodoro (concentrato doppio)	quintale	400 —	
27 s.	Crusca	»	100 —	
28 s.	. . . .	—	—	
29 s.	Condimento completo in scatole (produzione R. E.)	razione 400 grammi	0.10	
30 s.	Estratto di caffè	litro	20 —	
31 s.	Fagiuoli vecchi bianchi	quintale	285 —	
32 s.	. . . .	—	—	
33 s.	Farina di frumento prima qualità in sacchi	quintale	240 —	
34 s.	. . . .	—	—	
35 s.	. . . .	—	—	
36 s.	. . . .	—	—	
37 s.	. . . .	—	—	
38 s.	. . . .	—	—	
39 s.	Fieno	quintale	90 —	
40 s.	Formaggio grana vecchio	»	1,750 —	
41 s.	Formaggio pecorino dell'annata	»	1,500 —	
42 s.	Formaggio cacio cavallo	»	1,200 —	
43 s.	Frumento tenero	»	—	
44 s.	. . . .	—	—	
45 s.	Frumento duro	»	—	
46 s.	. . . .	—	—	

Numero d'ordine di nomenclatura	NOMENCLATURA DEI GENERI	Specie di unità	Prezzo delle unità	Variazioni nei prezzi ed annotazioni
47 s.	Farinella	quintale	—	
48 s.	Ghiaccio cristallino in barre	»	16 —	
49 s.	. . . .	—	—	
50 s.	. . . .	—	—	
51 s.	. . . .	—	—	
52 s.	Latte sterilizzato in bottiglie	litro	3.60	
53 s.	Lardo	quintale	1,100 —	
54 s.	Lenticchie	»	350 —	
55 s.	Lievito	»	—	
56 s.	Mondiglia (scarto pulitura grano)	»	—	
57 s.	Marsala	litro	4 —	
58 s.	Marmellata	quintale	1,000 —	
59 s.	Olio di oliva	»	950 —	
60 s.	. . . .	—	—	
61 s.	. . . .	—	—	
62 s.	Pane comune	quintale	210 —	
63 s.	Pasta da minestra	»	285 —	
64 s.	Patate fresche	»	75 —	
65 s.	. . . .	—	—	
66 s.	. . . .	—	—	
67 s.	. . . .	—	—	
68 s.	Riso comune	quintale	240 —	
69 s.	. . . .	—	—	
70 s.	Sacchi di tela juta speciale per spedizione (metri 1.35×0.85)	numero	10 —	
71 s.	Sacchi di tela juta speciale per spedizione (metri 1.20×0.70)	»	6 —	
72 s.	Sacchi di tela canapa speciale per spedizione (metri 1.20×0.70)	numero	7 —	
73 s.	Salo grosso	quintale	47 —	
74 s.	Salmone in scatole di gr. 450 (4 razioni)	scatole	3.20	
75 s.	Scatole per una razione per velivoli	numero	100 —	
76 s.	Scatole per 4 razioni per velivoli	»	250 —	
77 s.	Stoccafisso	quintale	600 —	
78 s.	Semolino di 2ª qualità	»	—	
79 s.	. . . .	—	—	
80 s.	. . . .	—	—	
81 s.	. . . .	—	—	
82 s.	Tonno all'olio	quintale	1,775 —	
83 s.	. . . .	—	—	
84 s.	. . . .	—	—	
85 s.	. . . .	—	—	
86 s.	Vino rosso a 10° di alcool	ettolitro	115 —	
87 s.	Vino rosso a 12° di alcool	»	135 —	
88 s.	. . . .	—	—	
89 s.	. . . .	—	—	
90 s.	Zucchero nazionale o nazionalizzato	quintale	700 —	
91 s.	Zucchero nazionale o nazionalizzato fuori dogana	»	—	

N. B. - Nelle cessioni a pagamento agli Enti ed alle mense a terra, i prezzi debbono essere aumentati del dazio di consumo locale.

Nelle cessioni eventualmente autorizzate dal Commissariato dell'aeronautica ad Enti estranei alla Regia aeronautica, verranno applicati i prezzi della presente tariffa aumentati del 30 %.

Roma, addì 11 giugno 1925.

Il Sottosegretario di Stato: A. BONZANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, dell'acqua minerale naturale nazionale denominata « San Martino ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 27 aprile 1925 l'Amministrazione provinciale di Sassari è autorizzata a continuare la libera vendita, ad uso di bevanda, sotto il nome di « San Martino » dell'acqua minerale naturale nazionale che sgorga dalle sorgenti site in località Bagni di San Martino nel comune di Codrongianus (Sassari) e delle quali la predetta Amministrazione è proprietaria.

L'acqua continuerà ad essere in vendita in bottiglie da litro e da mezzo litro della forma e colore conosciuta in commercio col nome di tipo Vichy o San Pellegrino chiuse con turacciolo di sughero.

Le bottiglie saranno contrassegnate con etichette rettangolari delle dimensioni di mm. 235×126 circa, stampate su carta grigia con caratteri neri. L'etichetta è divisa nel senso dell'altezza in tre rettangoli: nel primo a sinistra (mm. 63×110 circa) sono inscritti i risultati dell'analisi batteriologica e tre giudizi medici sulle proprietà dell'acqua di San Martino, nel rettangolo a destra (mm. 63×110) sono riportati i risultati dell'analisi chimica.

Nel rettangolo centrale (mm. 69×110 circa) è scritto dall'alto in basso: « Acqua minerale di San Martino in Codrongianus ». Segue una vignetta allegorica e al disotto di questa leggesi: « proprietà della provincia di Sassari ». Lungo il bordo inferiore dell'etichetta sono inseriti, fuori quadro, gli estremi del decreto Ministeriale di autorizzazione e sugli spazi che separano i tre rettangoli è riportato l'elenco dei premi assegnati all'acqua in varie esposizioni (Londra 1904, Firenze 1904, Roma 1923, Roma 1903, Parigi 1904, Montecatini 1924) il tutto conforme all'esemplare allegato.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modifiche allo statuto del Consorzio di Gurzone (Rovigo).

Con decreto in data 4 luglio 1925, n. 6483 il Ministero dei lavori pubblici ha approvato le modifiche agli articoli 59, 68, 69, 87 e 104 dello statuto del Consorzio idraulico di Gurzone con sede in Occhiobello, in provincia di Rovigo, nonchè l'aggiunta di due nuovi scoli consorziali, giusta delibera dell'assemblea generale degli interessati in data 16 novembre 1924.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di agenzia telegrafica.

Il giorno 4 corrente in Campo dei Fiori, provincia di Como, è stata attivata al servizio pubblico una agenzia telegrafica di 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 8 luglio 1925.

COMMISSARIATO DELL'AERONAUTICA

Direzione superiore dei servizi amministrativi e del personale

Ruoli di anzianità.

A norma e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, si notifica che è stato pubblicato l'Annuario ufficiale della Regia aeronautica per l'anno 1925, contenente, fra l'altro, i ruoli di anzianità dei personali civili del Commissariato di aeronautica, alla data del 1° gennaio 1925.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 149

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 9 luglio 1925

	Media		Media
Parigi	128 06	Belgio	126 90
Londra	132 687	Olanda	10 96
Svizzera	530 75	Pesos oro (argentino)	25 —
Spagna	398 37	Pesos carta (argent.)	11 —
Berlino	6 52	New-York	27 285
Vienna (Shilling)	3 87	Russia	—
Praga	80 80	Belgrado	48 05
Dollaro canadese	27 30	Budapest	0 0385
Romania	13 10	Oro	526 47

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	69 75
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	47 05
	5.00 % netto	87 875
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	66 95

Bollettino N. 150

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 10 luglio 1925

	Media		Media
Parigi	127 53	Belgio	126 11
Londra	131 789	Olanda	10 88
Svizzera	526 26	Pesos oro (argentino)	25 —
Spagna	392 70	Pesos carta (argent.)	10 80
Berlino	6 42	New-York	27 106
Vienna (Shilling)	3 85	Russia	
Praga	80 75	Belgrado	48 50
Dollaro canadese	27 22	Budapest	0 038
Romania	12 85	Oro	523 02

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	71 875
	3.50 % » (1902)	65 —
	3.00 % lordo	47 325
	5.00 % netto	90 50
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	70 40

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DELL'INDUSTRIA

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 5 di privative per modelli e disegni di fabbrica registrate nell'anno 1925.

DATA del deposito			TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati			
29	ottobre	1924	Crosara Gino, a Chioggia	Disegno di fabbrica: Ricamo su reticella per vestito da signora.	4603	Volume	46	N.	81
29	»	»	Crosara Gino, a Chioggia	Disegno di fabbrica: Ricamo su reticella per vestito da signora.	4604	»	46	»	82
29	»	»	Crosara Gino, a Chioggia	Disegno di fabbrica: Ricamo su reticella per vestito da signora.	4605	»	46	»	83
29	»	»	Crosara Gino, a Chioggia	Disegno di fabbrica: Ricamo su reticella per servizio da tavola.	4606	»	46	»	84
16	aprile	1925	Casardi Francesco, a Barletta	Modello di fabbrica: Cintura per pantaloni.	4833	»	46	»	85
22	»	»	Baehr Charles e Dubied Paul, a Le Locle (Svizzera)	Modello di fabbrica: Apriscatole.	4836	»	46	»	86
22	»	»	Devotionalien und Metall Industrie, a Menden (Iserlohu) Germania	Modello di Fabbrica: Cornice di medaglione.	4839	»	46	»	87
23	»	»	Ditta De Angeli Frua - Società per l'industria dei tessuti stampati, a Milano	Disegno di fabbrica: Tessuto stampato per grembiule.	4850	»	46	»	88
23	»	»	Ditta De Angeli Frua - Società per l'industria dei tessuti stampati, a Milano	Disegno di fabbrica: Tessuto stampato per grembiule.	4852	»	46	»	89
23	»	»	Ditta De Angeli Frua - Società per l'industria dei tessuti stampati, a Milano	Disegno di fabbrica: Tessuto stampato per grembiule.	4853	»	46	»	90
25	»	»	Officine Grafiche Coen & C., a Milano	Modello di fabbrica: Rilegatura senza cucitura, di fascicoli, libretti e simili.	4854	»	46	»	91
28	»	»	Ditta Max Kolb, a Pforzheim (Germania).	Modello di fabbrica: Fontana luminosa.	4856	»	46	»	92
5	maggio	1925	Zeller Karl, a Vienna	Modello di fabbrica: Pompa da saliva, particolarmente per uso odontoiatrico.	4857	»	46	»	93
4	»	»	Ditta Negrini Giuseppe, a Bologna	Modello di fabbrica: Cestino in carta per caramelle.	4858	»	46	»	94
5	»	»	Reale Farmacia Zarri Ditta E. Zarri Successori, a Bologna	Modello di fabbrica: Candelette speciali di uso veterinario per tori.	4859	»	46	»	95
5	»	»	Bastide Victor, a Parigi	Modello di fabbrica: Parafango di legno per biciclette, con sezione trasversale a mezzaluna.	4862	»	46	»	96
11	»	»	Ditta Max Kolb, a Pforzheim (Germania).	Modello di fabbrica: Pompa speciale.	4865	»	46	»	97
11	»	»	Ditta Max Kolb, a Pforzheim (Germania).	Modello di fabbrica: Indicatore di direzione per automobili.	4866	»	46	»	98
16	»	»	Società Anonima Afieri e Colli a Milano	Modello di fabbrica: Filtro pressa monolitico per liquidi.	4868	»	46	»	99
4	giugno	1925	Belcher William e Belcher Charles Herbert, a Mentone (Alpi Marittime) Francia	Modello di fabbrica: Tappeto da giuoco.	4885	»	46	»	100

Roma, 19 giugno 1925.

Il direttore: DE SANCTIS.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.